

PROVINCIA DI BIELLA

Tutela e Valorizzaz. Ambiente, Agricoltura - DT

Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

DETERMINAZIONE N. 952 IN DATA 28 MAG. 2013

Oggetto: Rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale - Complesso I.P.P.C. FILIVIVI S.r.l. sito in comune di Verrone, Strada Trossi n. 21.

Il sottoscritto Dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela e valorizzazione dell'ambiente, agricoltura,

Impresa: *Filivivi S.r.l.*

Stabilimento di Verrone (BI)

Sede Legale: *Via Turati, 16/18 – 20121 Milano*

Sede Operativa: *Strada Trossi, 21 – 13871 Verrone*

Codice SIRA: **3108**

Premesso che

- con Determinazione Dirigenziale n. 2357 del 16/06/2005 veniva rilasciata l'Autorizzazione Integrata Ambientale per impianti esistenti al complesso I.P.P.C. Manifattura Lane Folco S.p.A.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3795 del 05/10/2005 l'Autorizzazione Integrata Ambientale veniva aggiornata e volturata in capo a Folco S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 766 del 06/03/2007 l'Autorizzazione Integrata Ambientale veniva volturata in capo a Filivivi S.r.l.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30/05/2008, erano approvate modifiche sostanziali degli impianti nei reparti di tintoria e di trattamento irrestringibile ed era contestualmente rinnovata l'Autorizzazione Integrata Ambientale.

Vista l'istanza di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale presentata allo SUAP del Comune di Verrone il 06/12/2012 (prot. SUAP n. 6519), successivamente integrata con nota del 26/03/2013 (prot. SUAP n. 1547), per il complesso I.P.P.C. Filivivi S.r.l., con sede legale in Milano - Via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento dell'attività IPPC cod. 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno" e 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW".

Considerato che L'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo in base a quanto disposto dall'art. 29-quater comma 11 del D. Lgs. 152/06 sostituisce:

- l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- l'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in rete fognaria;
- l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. miscelate ad acque meteoriche derivanti da pluviali mediante scaricatore di piena in corpo idrico superficiale – rio Bazzella.

Preso atto

- dell'avvio del procedimento comunicato dallo SUAP del Comune di Verrone ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e ss.mm.ii. con nota prot. n. 6639 del 6 dicembre 2012;
- delle risultanze dell'istruttoria condotta dal Comitato Tecnico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni del 14 gennaio e 15 aprile 2013, con all'ordine del giorno l'esame degli elaborati presentati per l'esame dell'istanza oggetto del presente provvedimento e le successive integrazioni.

Visti i verbali delle Conferenze dei Servizi tenutesi il 24 gennaio ed il 18 aprile 2013 per l'istruttoria del procedimento oggetto del presente atto, condotte nel rispetto delle disposizioni di cui alla L. 241/90 e ss.mm.ii.;

Considerato che il parere favorevole, espresso dalla Conferenza dei Servizi conclusiva del 18 aprile 2013, è stato condizionato al rispetto da parte del richiedente della seguente prescrizione tecnica, espressa anche nella seduta del 24 gennaio:

- 1) Entro il mese di aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia un report riassuntivo contenente la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione (da redigere secondo lo schema tipo predisposto da ARPA Piemonte).

Rilevato che il Dipartimento ARPA di Biella, nel corso della conferenza dei servizi del 18 aprile 2013 ha proposto di strutturare i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 nei seguenti termini:

- 2 controlli sulle emissioni significative in atmosfera nel corso di validità dell'autorizzazione;
- un sopralluogo all'anno per la verifica delle prescrizioni.

Ritenuto inoltre necessario aggiungere la prescrizione seguente, per consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione delle Dichiarazioni E-PRTR, relative ai complessi IPPC che superano i valori di soglia previsti dalla norma comunitaria e nazionale:

Qualora l'Azienda in oggetto dovesse effettuare la Dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) in adempimento alle disposizioni normative vigenti nazionali e comunitarie, dovrà provvedere, entro i 30 giorni successivi a tale adempimento, ad inviare alla Provincia di Biella, anche in formato digitale, la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

Dato atto che:

- a norma dell'art. 29 – quater comma 11 del D. Lgs. 152/06, il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto ogni altra autorizzazione riportata nell'elenco dell'allegato IX al Decreto;
- la valutazione del Progetto, come risulta dalla documentazione agli atti, è stata condotta nel rispetto dei seguenti principi:
 - la domanda e gli elaborati progettuali presentati dall'azienda hanno fornito tutte le indicazioni richieste dalla normativa concernenti aria, acqua, suolo e rumore secondo i principi dell'art. 29 – ter del D. Lgs. 152/06;
 - sono stati valutati in maniera integrata i diversi aspetti impiantistici afferenti l'attività autorizzata, sono state analizzate le ripercussioni sulle diverse matrici ambientali, il tutto tenendo in debito conto gli standard e le migliori tecnologie indicati dalle disposizioni tecniche di riferimento disponibili all'atto della consegna dell'istanza;
 - il Progetto è stato valutato tenendo conto del contesto economico di comparto, inoltre le risultanze dell'analisi condotta da questa Amministrazione, sono state oggetto di approfondita discussione durante lo svolgimento della Conferenza dei Servizi, consentendo al richiedente di partecipare attivamente al procedimento amministrativo.

Ritenuto opportuno, alla luce di quanto sopra esposto, rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06 in capo all'azienda Filivivi S.r.l., con sede legale in Milano - Via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento dell'attività IPPC cod. 6.2. *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"* e 1.1 *"Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW"*, con l'osservanza di tutte le modalità contenute negli elaborati progettuali presentati e nelle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e nei suoi allegati.

Dato atto che dalle verifiche effettuate, come specificato nel verbale della conferenza dei servizi, risulta che la tariffa istruttoria versata dal proponente (Euro 2187,50) è superiore all'importo dovuto (Euro 1575,00), pertanto dovrà essere rimborsato al proponente l'importo di Euro 612,50.

Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

- 1 Di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 - octies del D. Lgs. 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30/05/2008 all'azienda FILIVIVI S.r.l., con sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 6.2.: *"Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessuti la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno"*.

- 2 Di stabilire che il presente provvedimento ha validità 5 anni a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 30/05/2013.
- 3 Di precisare che il presente atto sostituisce i seguenti titoli autorizzativi:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
 - l'autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. in rete fognaria;
 - l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, miscelate ad acque meteoriche derivanti da pluviali, mediante scaricatore di piena in corpo idrico superficiale – rio Bazzella.
- 4 Di stabilire che si intendono confermate le prescrizioni assegnate con precedenti provvedimenti qualora non in contrasto con il presente atto.
- 5 Di stabilire che si intendono confermati gli allegati inseriti nell'A.I.A. originaria rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30/05/2008, così come adeguati da successive modifiche, non riproposti nel presente atto.
- 6 Di stabilire che, secondo le indicazioni progettuali, i principali parametri IPPC relativi all'attività autorizzata sono quelli indicati nell'allegato **B** al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.
- 7 Di stabilire che gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta per l'istruttoria del presente procedimento e nel rispetto delle prescrizioni contenute negli allegati **C**, **D** e **E**, quale esito dell'istruttoria condotta, che possono riprendere definendole in modo più preciso eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.
- 8 Di dare atto che dovrà essere rimborsato al richiedente l'importo di Euro 612,50 versato in eccesso rispetto alla tariffa istruttoria.
- 8 Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto delle normative atte a ridurre le emissioni nell'aria, nell'acqua, nel suolo e relative alla gestione dei rifiuti nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.
- 9 Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento dell'attività autorizzata.
- 10 Di stabilire che in caso di variazione nella titolarità della gestione dell'impianto, il vecchio gestore e il nuovo gestore ne devono dare comunicazione entro trenta giorni all'autorità competente, anche nelle forme dell'autocertificazione ai sensi dell'art. 29 – nonies comma 4 del D. Lgs. 152/06.
- 11 Di dare atto che i controlli contemplati dall'art. 29 – sexies comma 6 del D. Lgs. 152/06 in capo al Dipartimento ARPA di Biella avranno la seguente periodicità:
 - 2 controlli sulle emissioni significative in atmosfera nel corso di validità dell'autorizzazione
 - un sopralluogo all'anno per la verifica delle prescrizioni.

12 Di stabilire che il presente provvedimento deve sempre essere custodito, anche in copia, presso l'impianto e messo a disposizione degli organi di controllo.

13 Di disporre la trasmissione di copia del presente provvedimento allo SUAP del Comune di Verrone, allo scopo di consentire l'emanazione del provvedimento unico conclusivo, ed all'Ufficio deposito Progetti IPPC di questa Amministrazione, ai fini dell'adempimento di quanto disposto dall'art. 29 - quater comma 13 del D. Lgs. 152/06.

Il Dirigente del Settore
Tutela e valorizzazione dell'ambiente,
agricoltura
Dott. Giorgio Saracco

Biella, li 28 MAG. 2013

Publicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal 28 MAG. 2013 al
08 GIU. 2013

Addi 28 MAG. 2013

Il Segretario Generale
Dott. Giacomo Rossi

Filivivi s.r.l. – Strada Trossi, 21 – 13871 VERRONE (BI)
 Allegato B – Dati identificativi IPPC

Pagina 1 di 1

DATI IDENTIFICATIVI COMPLESSO IPPC (D.G.R. 25/10/2004 n. 25 – 13731)	
Denominazione Società Madre FILIVIVI S.r.l.	
Codice SIRA 3108	
Codice fiscale 0481600964	
Partita IVA n. 0481600964	
Sede legale:	
	Provincia: <i>Milano</i>
	CAP <i>20121</i>
	Comune: <i>Milano</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Via Turati n. 16/18</i>
	Tel e fax:
	E-mail:
Denominazione unità locale operativa:	
Codice Provinciale	
	Provincia: <i>Biella</i>
	CAP <i>13871</i>
	Comune: <i>Verrone</i>
	Località:
	Indirizzo: <i>Strada Trossi n. 21</i>
	Tel e fax: <i>0155829711 – 0155829726</i>
	E-mail: <i>valerio.pilastro@filivivi.it</i>
	Georeferenziazione (coordinate UTM D.E. 1950) <i>5040610 N ed 430675 E</i>
	Classificazione acustica del territorio del complesso: <i>classe IV, classe V</i>
Attività economica principale:	
ISTAT 1991: <i>17.30</i>	
Attività IPPC: <i>6.2</i>	
Codice NOSE-P: <i>105-04</i>	
Codice NACE: <i>17</i>	
Codice SNAP <i>060312</i>	
Autorizzazioni ambientali concesse:	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.; ▪ autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche, ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii. in rete fognaria; ▪ autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del D. Lgs. 152/06 e ss.mm.ii, miscelate ad acque meteoriche derivanti da pluviali, mediante scaricatore di piena in corpo idrico superficiale – rio Bazzella. 	
Certificazioni ambientali presenti: <i>nessuno</i>	
Numero di addetti: <i>66</i>	

PRESCRIZIONI DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

- 1) Entro il mese di aprile di ogni anno dovrà essere trasmesso ad ARPA e Provincia di Biella un report riassuntivo contenente la valutazione critica del monitoraggio svolto nell'anno precedente e l'aggiornamento sui consumi specifici (scheda D3) e dei dati in ingresso per la loro determinazione (da redigere secondo lo schema tipo predisposto da ARPA Piemonte).
- 2) Qualora l'Azienda in oggetto dovesse effettuare la Dichiarazione E-PRTR (European Pollutant Release and Transfer Register) in adempimento alle disposizioni normative vigenti nazionali e comunitarie, dovrà provvedere, entro i 30 giorni successivi a tale adempimento, ad inviare alla Provincia di Biella, anche in formato digitale, la documentazione necessaria per verificare la veridicità e la correttezza delle informazioni comunicate. Ciò al fine di consentire alla Provincia l'esercizio delle competenti funzioni di validazione.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Gli impianti dovranno essere gestiti secondo le specifiche riportate nella documentazione prodotta, nonché secondo le prescrizioni contenute nel presente atto che possono riprendere, definendole in modo più preciso, eventuali indicazioni già contenute negli elaborati allegati all'istanza ed alle successive integrazioni.

1. L'Azienda dovrà provvedere affinché ai punti di emissione soggetti a prelievi:
 - siano installate opportune prese per effettuare i campionamenti (tronchetti di prelievo);
 - vengano realizzati i presidi di sicurezza per gli operatori addetti ai prelievi conformemente a quanto disposto dalle normative vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
 - sia disponibile ai punti di prelievo o nelle immediate vicinanze la fornitura di energia elettrica di rete.
2. Gli impianti devono essere gestiti in modo tale da garantire il rispetto dei limiti di emissione e delle prescrizioni contenuti nell'autorizzazione.
3. I valori limite di emissione fissati nel presente atto rappresentano la massima concentrazione ed il quantitativo massimo in peso nell'unità di tempo di sostanze che possono essere emesse in atmosfera dalle lavorazioni o impianti considerati.
4. Qualunque anomalia di funzionamento degli impianti produttivi e/o di abbattimento, tale da non garantire il rispetto del limite di emissione fissato, comporta la sospensione della lavorazione per il tempo necessario alla rimessa in efficienza della macchina stessa.
5. L'esercizio e la manutenzione degli impianti devono essere tali da garantire, in tutte le condizioni di funzionamento, il rispetto dei limiti di emissione fissati e il massimo contenimento delle emissioni diffuse.
6. L'Azienda dovrà effettuare con cadenza triennale dei campionamenti analitici degli effluenti emessi in atmosfera dai camini n. 14a, 14b, 14c, 17a e 17b, nelle peggiori condizioni di esercizio degli impianti ad essi afferenti, al fine di dimostrare il rispetto dei limiti emissivi imposti.
7. L'impresa dovrà dare comunicazione, con almeno 15 giorni di anticipo, alla Provincia, al Comune e al Dipartimento provinciale dell'ARPA competenti per territorio, del periodo in cui intende effettuare i rilevamenti analitici prescritti. I risultati degli autocontrolli effettuati dovranno poi essere trasmessi alla Provincia, al Comune ed al Dipartimento provinciale dell' A.R.P.A. competenti per territorio.
8. Nei casi in cui i prelievi per i quali è già stata effettuata la comunicazione di cui al punto precedente debbano essere rimandati a causa di problemi oggettivi e documentabili (ad esempio: condizioni meteo avverse, problemi/rotture della strumentazione/attrezzatura necessaria all'esecuzione dei prelievi, ecc..), potranno essere fissate nuove date per l'esecuzione degli stessi, anche con anticipo ridotto rispetto a quanto disposto al punto precedente, a patto che vengano concordate con i funzionari del competente Dipartimento Provinciale dell'ARPA.
9. Per l'effettuazione dei campionamenti di autocontrollo e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), nonché metodi riconosciuti sulla base delle pertinenti norme tecniche Cen o, ove queste non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche nazionali, oppure, ove anche queste ultime non siano disponibili, sulla base delle pertinenti norme tecniche Iso o di altre norme internazionali o delle norme nazionali previgenti. Possono essere utilizzati metodi alternativi a condizione che garantiscano prestazioni equivalenti in termini di sensibilità, accuratezza e precisione; in tal caso deve essere descritta dettagliatamente la metodica utilizzata nei rapporti analitici. Nella presentazione dei risultati dovrà essere indicato il carico produttivo dell'impianto al momento del campionamento, con puntuali riferimenti a quanto necessario a caratterizzare la produzione in corso come ad esempio: temperature, quantità e qualità materie prime, quantità e qualità di prodotti ausiliari, velocità di scorrimento, ecc.

QUADRO RIASSUNTIVO DELLE EMISSIONI

n° camlino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]												
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti di flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to													
1	Generatore di calore per riscaldamento uffici																							
10a	Serb. acido acetico - 4 m ³	Occasionale					1,400	Polveri	3	0,0042	24													
10b	Serb. acido formico - 4 m ³																							
10c	Serb. Acido acetico - 4 m ³																							
10d	Serb. acqua ossigenata - 3m ³																							
10e	Serb. NH ₃ 10 m ³																							
10f	Serb. sodio ipoclorito 10 m ³																							
10g	Serb. sodio ipoclorito 10 m ³																							
10h	Serb. acido solforico 30 m ³																							
11a	Prelievo ausiliari di tintura e sciogliture colori													Occasionale	8	0,20	Am b.	Filtro a maniche***	1,400	Polveri	3	0,0042	24	-
11b	Sciogliture coloranti													Occasionale	9	0,15	Am b.	-	esaustione naturale	Polveri	3	-	24	-

Emissioni trascurabili

Emissioni trascurabili

Occasionale

n°camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo[m]	Diametro [m] o lati sezione [mxm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m3/h]	Inquinanti				Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	
16	Ventilazione e raffreddamento testate macchine di stracannatura						Emissioni trascurabili					
17a	Esaustione linee di trattamento	Continua	10	0,27 x 0,35	Amb	Scrubber	6000	Cloro (come HCl)	5	0,03	24	
17b	Esaustione linee di trattamento	Continua	10	0,27 x 0,35	Amb	Scrubber	9000	Cloro (come HCl)	5	0,045	24	
18a 18b 18c	Essiccatoi ad aria materiale trattato irrestringibile.						Emissioni trascurabili					
19	Essiccatoi ad aria materiale tinto						Emissioni trascurabili					
20	Essiccatoi ad aria materiale tinto.						Emissioni trascurabili					
21	Essiccatoi ad aria materiale tinto.						Emissioni trascurabili					
22a 22b	Essiccatoi a radiofrequenza materiale tinto						Emissioni trascurabili					
23a 23b	Essiccatoi a radiofrequenza materiale tinto						Emissioni trascurabili					
24	Ventilazione locale ventilatori essiccatoi						Emissioni trascurabili					

n° camino	Provenienza	Frequenza nelle 24 ore	Altezza punto di emissione dal suolo [m]	Diametro [m] o lati sezione [mm]	Temp [°C]	Tipo di impianto di abbattimento	Portata complessiva [m ³ /h]	Inquinanti				Flusso di massa degli inquinanti prioritari [kg/h]
								Tipo di sostanza inquinante	[mg/mc a 0°C e 0,101 MPa]	limiti flusso di massa [kg/h]	Ore di funz.to	
25	Asciugatura filati							Emissioni trascurabili				
26	Postazioni di pesatura di ausiliari in polvere e liquidi	Occasionale	6	0,25	Amb	Filtro a tessuto	5300	Polveri	3	0,016	24	-

*) Portata massima calcolata su base stechiometrica riferita ad un eccesso di ossigeno pari al 3% sul volume dei fumi di combustione
 **) Sistemi di abbattimento che prevedono l'iniezione di soluzioni di composti azotati in zone del condotto fumi dove le temperature sono nel campo ottimale di 850-950 °C
 ***) Sistema filtrante per particolato costituito da:

- prefiltro in cotone non tessuto con superficie filtrante pari a 0,79 mq ed efficienza filtrante 30% (Ashrae 56-72)
- filtro in micrifiбра di vetro con superficie filtrante pari a 2,6 mq ed efficienza filtrante 95%(Ashrae 56-72)

Filivivi s.r.l. – Strada Trossi, 21 – 13871 VERRONE (BI)
Allegato E – SCARICHI IDRICI

pagina 2 di 2

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

A – SCARICO IN SISTEMA CENTRALIZZATO PUBBLICO DI ALLONTANAMENTO

CLASSIFICAZIONE

Alle acque di scarico del sito IPPC è attribuita la qualifica di acque reflue industriali, ai sensi dell'art. 74 lettera h) del D. Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. e di acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 74 lettera g) del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii.

PRESCRIZIONI SUGLI SCARICHI IDRICI

1. Le acque di scarico classificate come industriali e domestiche conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico definiti nel contratto con il Gestore del servizio idrico integrato, nelle more dell'adozione del Regolamento da parte dell'Autorità d'Ambito competente previsto dall'art. 107 comma 1 del D. Lgs 152/06.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs 59/05.

B – SCARICO IN CORPO IDRICO SUPERFICIALE – SCARICATORE DI PIENA

CLASSIFICAZIONE

Acque di scarico derivanti dallo scaricatore di piena privato contenenti acque reflue domestiche e acque meteoriche provenienti dal Sito IPPC non contaminate.

CORPO IDRICO RECETTORE

Rio Bazzella.

PRESCRIZIONI

1. lo scaricatore di piena deve essere dimensionato in modo tale che lo sfioro abbia inizio ad una portata pari a 5 volte la portata media giornaliera delle acque domestiche in tempo secco, secondo quanto previsto dall'Art. 6 della L.R. 13/1990 e ss. mm. e ii.;
2. il corretto funzionamento dello scaricatore di piena deve essere assicurato tramite i necessari interventi di manutenzione periodica, al fine di garantire il mantenimento del suddetto rapporto fra portata di innesco dello sfioro e portata media in tempo secco addotta alle rete fognaria;
3. deve essere predisposto un apposito registro degli interventi di manutenzione programmati e/o eseguiti;
4. eventuali interventi straordinari sullo scaricatore dovranno essere previamente comunicati alla Provincia ed al Dipartimento ARPA di Biella;

5. l'immissione delle acque reflue sfiorate nell'ambiente non deve causare fenomeni di erosione delle sponde e/o del suolo circostante e non deve causare il peggioramento dello stato di qualità dei corpi idrici recettori.

COMUNE DI VERRONE

via Castello n. 6 . CAP 13871
Tel.015 5821032 / Fax 015 5821968
suap.verrone@pec.it

Servizio Sportello Unico delle Imprese

MARCA DA BOLLO SULL'ORIGINALE

PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO N. 1 A. DEL 27.06.2013

(art. 4 del D.P.R. 447/98 come modificato ed integrato dal D.P.R. 440/2000)

IL DIRIGENTE

Premesso che l'Impresa Filivivi srl, stabilimento di Verrone, con sede legale in via Turati n. 16/18 – 20121 Milano e sede operativa in Verrone, strada Trossi n. 21, 13871 (BI), in data 06.12.2012 (prot. SUAP n. 6519) richiedeva rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale per l'unità nello stabilimento di Verrone, al fine di svolgere attività IPCC cod. 6.2. "Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno" e 1.1 "Impianti di combustione con potenza termica di combustione di oltre 50 MW".

Considerato che l'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui è richiesto il rinnovo in base a quanto disposto dall'art. 29-quater comma 11 del D.lgs 152/06 sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- ☐ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs 152/06 e s.m.i.
- ☐ autorizzazione allo scarico acque reflue industriali e domestiche, ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. In rete fognaria;
- ☐ autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche ai sensi del D.lgs 152/06 e s.m.i. Miscelate ad acque meteoriche derivanti da pluviali mediante scaricatore di piena in corpo idrico superficiale – rio Bazzella.

Preso atto dell'avvio del procedimento comunicato dal SUAP del Comune di Verrone ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 e s.m.i. con nota del 06.12.2012 prot. 6639, nonché delle risultanze dell'istruttoria dal Comitato Paritetico Provinciale per i Problemi Ambientali, nelle riunioni del 14 gennaio e 15 aprile 2013;

Vista l'allegata Determinazione n. 952 del 28.05.2013 del Dirigente della Provincia di Biella, dott. Saracco, con la quale si rinnova l'autorizzazione di cui all'oggetto;

Visto il D.Lgs. 112/98 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160;
Visto il D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
Visto il D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che sussistono le condizioni per l'emanazione del provvedimento conclusivo del procedimento unico nei termini indicati nel dispositivo che segue;

Sulla scorta dei consensi di cui in premessa

DETERMINA

- di rinnovare l'Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi dell'art. 29 – octies del D.lgs 152/06, rilasciata con Determinazione Dirigenziale n. 1678 del 30.05.2008 all'azienda FILIVIVI srl, con sede legale in Milano, via Turati n. 16/18, per l'unità locale di Verrone, Strada Trossi n. 21 per lo svolgimento delle attività IPPC cod. 6.2: *“Impianti per il prettrattamento (operazioni di lavaggio, imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili la cui capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno”*.
- di prendere atto che il contenuto della Determinazione Dirigenziale n. 952 del 28.05.2013 rilasciata dalla Provincia di Biella, ed allegata, è da intendersi parte integrante del presente Provvedimento, anche se non esplicitamente riportata.

L'attività di cui alla presente autorizzazione dovrà essere effettuata nel rispetto di tutto quanto previsto dalla normativa vigente ed in particolare dovrà rispettare le indicazioni stabilite dalla Determinazione Dirigenziale n. 952 del 28.05.2013 della Provincia di Biella, facente parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

La presente autorizzazione ha la durata di anni cinque a decorrere dalla scadenza dell'autorizzazione originaria valida sino al 30.05.2013.

Restano salvi eventuali atti non espressamente richiesti allo Sportello Unico per le Attività Produttive del Comune di Verrone;

Il presente provvedimento è rilasciato al soggetto richiedente mediante notifica e dello stesso è trasmessa copia alle amministrazioni interessate.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso innanzi al T.A.R. Piemonte entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica, secondo le modalità di cui alla legge 1034/71, o al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica, ai sensi del D.P.R. 1199/71.

Verrone, lì 27 giugno 2013

IL RESPONSABILE DELLO
SPORTELLINO UNICO PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
(dr. Roberto Careno)

